

## EMILIA ROMAGNA IN ZONA ARANCIONE

L'ordinanza del 13 novembre del Ministro della Salute ha inserito l'Emilia-Romagna tra le regioni con scenario di **rischio elevato (zona arancione)**, a partire dal **15 novembre**.

L'[ordinanza n. 216 del 12 novembre del presidente della Giunta regionale \(183.68 KB\)](#) ha introdotto **ulteriori misure restrittive**, soprattutto per evitare assembramenti, valide per **l'intero territorio regionale dal 14 novembre al 3 dicembre**.

Il [DPCM del 3 novembre 2020](#), in vigore fino a **giovedì 3 dicembre 2020**, stabilisce tre tipologie di intervento: ci sono **MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano** ('zona gialla', nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE anti-Covid valide a **livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta "zona arancione") dal 15 Novembre anche l' Emilia Romagna rientra in questa zona** o di [MASSIMA GRAVITÀ](#) (la cosiddetta "zona rossa").

### MASCHERINE

In Emilia-Romagna, dal **14 novembre**, fuori dalla propria abitazione l'uso della mascherina è sempre **obbligatorio**.

Sono esclusi:

- le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.

### SPOSTAMENTI

Dal **15 novembre**, spostamenti **consentiti solo all'interno del proprio comune di residenza, dalle 5 alle 22**, mentre sono **vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione**, salvo che per comprovate **esigenze lavorative, di salute, studio o necessità**.

È **consentito il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza**. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

È **vietato ogni spostamento** con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono **consentiti esclusivamente gli spostamenti** motivati da **comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute**. Tali spostamenti devono essere **giustificati compilando l'[autodichiarazione](#)**.

Delle **strade o piazze** nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di **assembramento**, può essere **disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al**

**pubblico**, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere **presso il proprio domicilio**, contattando il proprio medico curante.

### **RISTORAZIONE BAR**

**Dal 15 novembre sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).**

È **consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

La **ristorazione con asporto** è consentita **fino alle ore 22**, con **divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze**.

È **obbligatorio** per gli esercenti **esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

**Restano consentite** le attività delle **mense** e del **catering continuativo su base contrattuale**, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano **aperti** gli esercizi di somministrazione siti negli **ospedali**, negli **aeroporti** e nelle **aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade** con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

### **COMMERCIO AL DETTAGLIO**

In Emilia-Romagna, **dal 14 novembre** negli esercizi di **vendita di generi alimentari**, **l'accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare**, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

Nei **giorni prefestivi e festivi**, le **grandi e medie strutture di vendita**, (si considerano "grandi e medie strutture di vendita" quelle **sopra i 150 mq nei comuni sotto 10mila abitanti e sopra i 250 mq negli altri comuni**) sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi **compresi i complessi commerciali**, sono **chiusi** al pubblico, salvo che per la vendita di **generi alimentari**, le **farmacie**, le **parafarmacie**, le **tabaccherie** e le **edicole**.

Inoltre, nei **giorni festivi** si aggiunge il **divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato**, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.

**Al punto seguente i chiarimenti della Regione Emilia Romagna sull' applicazione dell'Ordinanza Regionale**

- **[vai alle domande frequenti sull'ordinanza regionale n. 216 del 12 novembre 2020](#)**

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano **in modo dilazionato** e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle [linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa](#).

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché **in tutti gli esercizi commerciali** di esporre all'ingresso del locale un **cartello** che riporti il **numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale** medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

La **vendita con consegna a domicilio** è sempre **consentita e fortemente raccomandata**.

## **MERCATI**

In Emilia-Romagna, **dal 14 novembre** è **vietata** l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata **se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un apposito piano**, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:

- a) una **perimetrazione** nel caso di mercati all'aperto;
- b) presenza di un **unico varco di accesso separato da quello di uscita**;
- c) **sorveglianza** pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del [DPCM del 3 novembre 2020](#).

È vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari.

**si allega faq della regione relativa al “piano “ dei mercati**

### **Mercati**

- [Cosa si intende per “piano” dei mercati al punto a.4 dell’ordinanza?](#)